



PARERE MOTIVATO
n. 22 in data 01 Febbraio 2016

Oggetto: **Comune di Verona. PdL Circoscrizione n. 8 – ATO 07 – Quinto di Valpantena via Valpantena scheda norma n. 112 – VIBELL, nel Comune di Verona (VR) Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria VIBELL s.r.l. con pec acquisita al prot. regionale n. 382398 del 24/09/2015 relativa alla Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione circoscrizione n. 8 ATO 07 Quinto di Valpantena in Via Valpantena Scheda Norma n. 112 denominato VIBELL nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Arpav Dipartimento di Verona con pec prot. n. 100548/2015 del 14/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 415401 del 15/10/2015:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 1 ottobre 2015, nota protocollo N.394405, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione circoscrizione n.8 ATO 07 Quinto di Valpantena Scheda Norma N.112 denominato VIBELL in comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Il Comune di Verona con pec prot. n. 2015/306788 del 21/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 425867 del 22/10/2015:

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere/osservazioni P.G. 284455 del 02/10/2015 (Vs. prot. N. 394405 del 01/10/2015) in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano Urbanistico Attuativo denominato "PUA VIBELL - SCHEDA NORMA 112", si ritiene che le azioni di mitigazione della matrice ambientale RUMORE individuate (presentazione di una valutazione di clima acustico in sede di progetto edilizio, peraltro obbligo normativo, e piantumazioni lungo i tracciati viari) non possano determinare, in termini di efficacia, una riduzione degli effetti significativi sull'ambiente tali da passare da non trascurabili, e/o presenza di criticità medie, a trascurabili e/o con esternalità positive.

- L'Autorità di Bacino del Fiume Adige con pec prot. n. 2015 – 0002936/U del 27/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 435727 del 28/10/2015:



Con nota n. 394405 del 1 ottobre 2015, codesta spett.le Sezione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, in quanto Soggetto competente in materia ambientale e ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione circoscrizione n. 8 ATO 07 Quinto di Valpantena Scheda Norma n. 112 – VIBELL – Comune di Verona.

A seguito della disamina della documentazione messa a disposizione sul sito web ufficiale della Regione del Veneto, non si rilevano incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del progetto del Piano di lottizzazione.

Inoltre, dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico), si evince che l'area oggetto del Piano di lottizzazione non ricade fra quelle a pericolosità idraulica individuate da tale strumento né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel redigendo Piano del Rischio di Alluvioni, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, che, pur non

risultando al momento cogente, può costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

La pagina: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247 riporta le informazioni relative all'assenza del rischio idraulico nell'area oggetto del parere; si prega pertanto di consultare il foglio O03.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 178 del 05/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 3231 del 07/01/2016

OGGETTO: Comune di Verona, (VR). Via Valpantena. Scheda Norma n. 112. Piano di lottizzazione circoscrizione n. 8 ATO 07, nuovo insediamento residenziale. Tutela ai sensi della Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di competenza regionale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, art. 20 – Parere endoprocedimentale di competenza.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 02-10-2015 assunta al protocollo in data 05-10-2015 con il n. 0021239 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue:
Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 193/2015**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA in località Quinto di Valpantena, sito in via Valpantena / via della Pesciara, ATO7, denominato "Vibell", scheda norma 112, richiedente Vibell s.r.l., nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3109

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Luca Lonardi e Daniel Mantovani, trasmesse con nota acquisite al prot. reg. con n. 382398 del 24/09/2015 e n. 471022 del 18/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*;

CONSIDERATO che tale dichiarazione non è coerente con le disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014 in quanto non è presente per l'area in esame alcuna decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;

PRESO ATTO che il PUA prevede un'estensione territoriale (ST) pari a mq. 1355,00 di superficie catastale e mq. 1372,00 di superficie reale e che la SUL ammessa ammonta a mq 700,00, incrementati di mq 100,00, ai sensi dell'art. 4 delle NTO del PI, per un totale complessivo di mq 800,00 che sviluppa un incremento residenziale pari a 12 abitanti teorici;

PRESO ATTO che il PUA prevede la realizzazione di mq 80,00 destinati a parcheggio e mq 280,00 destinati a verde e altri servizi, per una superficie complessiva pari a mq 360,00 e che la Superficie Fondiaria (SF) misura mq. 783,50 e su questa la concentrazione volumetrica dell'edificato (AC) occuperà un'area di mq. 686,00 (50% della ST), mentre la restante porzione della SF (mq. 97,50) sarà vincolata a Verde di Mitigazione (VM) con apposito vincolo "non aedificandi";

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di



interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA in località Quinto di Valpantena, sito in via Valpantena / via della Pesciara, ATO7, denominato "Vibell", scheda norma 112, richiedente Vibell s.r.l., nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.193/2015 in data 24.11.15

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 1 gennaio 2016, che evidenzia come il PdL Circostrizione n. 8 – ATO 07 – Quinto di Valpantena via Valpantena scheda norma n. 112 – VIBELL, nel Comune di Verona non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il PdL Circostrizione n. 8 – ATO 07 – Quinto di Valpantena via Valpantena scheda norma n. 112 – VIBELL, nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.6 pagine.